



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - ART. 4, COMMA 1, CGS - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA, PROBITÀ – CLAUSOLA DI CHIUSURA DEL SISTEMA

Descrizione

Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport (parere n. 5/2017) *“In ambito sportivo, l'ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che, ripetutamente, si richiama a principi etici di rilevanza giuridica e morale [...]. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico. La dottrina civilistica non manca, in proposito, di osservare come la clausola generale, nell'ambito normativo in cui si inserisce introduca un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, a stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre dall'esito del confronto certe conseguenze giuridiche. Vero è che la struttura tipica delle clausole generali è quella di norme incomplete che non hanno una propria autonoma fattispecie essendo destinate a concretizzarsi nell'ambito dei programmi normativi di altre disposizioni”*. Pertanto - prosegue ancora il parere n. 5/2017 del Collegio di Garanzia - *“l'assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galvano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Questo discorso trova [...] fecondo terreno di applicazione nell'ordinamento sportivo. Non diversamente da quanto accade per l'ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l'ordinamento – nel caso dell'ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva”*. Dunque, *“espressioni come buona fede, correttezza, lealtà appaiono [si] generiche e vaghe da rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da renderne difficile definire i confini di applicazione. E, tuttavia, la intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un affidamento sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo. Qui il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza – pur con quei limiti di definizione di cui si diceva – si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell'ordinamento sportivo”*. Il giudice sportivo non è quindi deputato a valutare le responsabilità ordinarie. Esso deve valutare il rispetto della *lex specialis* costituente l'ordinamento sportivo. Ed è chiamato a trarre con tale disciplina speciale se le modalità con le quali *“la persona [deferita] si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, [hanno determinato o meno] una compromissione”* dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo (principio ancora contenuto nel parere del Collegio di Garanzia n. 5/2017; nello stesso senso si veda *ex plurimis* Corte federale d'appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d'appello, Sezione I, n. 24/2021-2022; Corte federale d'appello, Sezione I, n. 29/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 53/2021-2022; Corte federale d'appello, Sez. I, n. 8/2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 63/CFA/2022-2023/O

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino, Falini

Riferimenti normativi

art. 4 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0063 CFA del 30 gennaio 2023 (Procura Federale-F.C. Juventus S.p.a. e altri)